

**STATUTO**  
**BOARD GAME SOCIETY APS**

**ART. 1**  
**(Denominazione e sede)**

1. È costituita nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs.117/2017 e della normativa in materia, un'associazione di promozione sociale del terzo settore denominata: **"BOARD GAME SOCIETY APS"**, detta anche **"BGS APS"**, associazione apartitica e aconfessionale, che di seguito sarà denominata *"Associazione"*.
2. L'Associazione ha sede legale in via Sant'Uguzzone, 8 nel comune di Milano.
3. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2**  
**(Statuto)**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**  
**(Efficacia dello statuto)**

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

**ART. 4**  
**(Interpretazione dello statuto)**

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al Codice Civile.

**ART. 5**  
**(Finalità e Attività)**

1. L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Lgs.117/2017, l'attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è la seguente:

- *“j) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.4 del D.Lgs.117/2007”.*

*A titolo esemplificativo ma non esclusivo le azioni si concretizzeranno in:*

- a. divulgare la cultura del gioco, in particolare del gioco da tavolo;*
- b. garantire informazione, sostegno, servizi e attività socialmente utili nell'ambito della promozione del gioco, in particolare del gioco da tavolo mediante la realizzazione delle seguenti azioni:*
  - i. organizzare interventi volti alla promozione dell'associazionismo ludico presso le proprie sedi designate;*
  - ii. organizzare e promuovere eventi, iniziative, manifestazioni, tornei e quant'altro per favorire la diffusione del gioco, con particolare attenzione per il mondo del gioco da tavolo;*
  - iii. attivare collaborazioni con altre associazioni del territorio per promuovere il gioco.*

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione, da qui in seguito chiamato Consiglio Direttivo “CD”.

4. L'Associazione opera principalmente nel territorio della Regione Lombardia.

## **ART. 6 (Ammissione)**

1. Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal CD su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

3. In caso di rigetto della domanda, il CD comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

4. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

5. L'ammissione dell'associato è a tempo indeterminato e dovrà essere rinnovata annualmente, fermo restando il diritto di recesso. In caso di mancato pagamento della quota di rinnovo si perdono i diritti di socio.

6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

7. La quota associativa non è trasmissibile, non è rimborsabile e non è rivalutabile.

**ART. 7**  
**(Diritti e doveri dei soci)**

1. I soci hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di:
  - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - b. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  - c. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi della legge;
  - d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
  - e. prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
  - f. votare in assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
  - g. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.117/2017.
3. E il dovere di:
  - a. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  - b. versare l'importo della quota associativa secondo le modalità di versamento e i termini annualmente proposti dal CD e approvati dall'assemblea.

**ART. 8**  
**(Volontario e attività di volontariato)**

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

**ART. 9**  
**(Perdita della qualifica di socio)**

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione e in caso di mancato pagamento della quota di rinnovo.
2. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al CD.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dall'eventuale regolamento può essere escluso dall'Associazione.

4. L'esclusione è deliberata dal CD con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

5. L'associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

## **ART. 10** **(Gli organi sociali)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. Assemblea dei soci;
- b. Organo di amministrazione (denominato Consiglio Direttivo "CD");
- c. Presidente;

## **ART. 11** **(L'assemblea)**

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (compreso sé stesso).

3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

4. È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

6. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il CD lo ritiene necessario.

7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART. 12** **(Compiti dell'assemblea)**

1. L'assemblea:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b. approva il rendiconto finanziario;
- c. nomina e revoca il CD secondo le modalità definite;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sulle modificazioni dello statuto;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

**ART. 13**  
**(Assemblea ordinaria)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta (anche per via telematica). Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 2 deleghe.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno).
4. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**ART. 14**  
**(Assemblea straordinaria)**

1. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti,
2. Inoltre delibera lo scioglimento dell'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci, maggioranza inderogabile disposta dall'art.21 del Codice Civile.

**ART. 15**  
**(Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

**ART. 16**  
**(Organo di amministrazione "CD")**

1. Il CD governa l'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il CD è composto da numero 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.
3. Il CD resta in carica per numero 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Le riunioni del CD sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti, anche in via telematica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Si applica l'art.2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art.2475-ter del Codice Civile.
6. Il CD gestisce tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
  - a. amministra l'Associazione;
  - b. attua le deliberazioni dell'assemblea;
  - c. predispone il rendiconto finanziario, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  - d. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  - e. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  - f. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - g. disciplina l'ammissione degli associati e l'eventuale esclusione;
  - h. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
7. Il presidente dell'Associazione è il presidente del CD ed è nominato dal CD stesso al proprio interno.
8. Il CD nomina al suo interno anche numero 2 vice presidenti, un tesoriere e un segretario.

**ART. 17**  
**(Il Presidente)**

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il CD, l'assemblea e convoca l'assemblea dei soci e il CD sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il presidente dura in carica quanto il CD e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo CD.
4. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al CD in merito all'attività compiuta.

5. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Il presidente ha facoltà di aprire conti correnti a nome dell'Associazione e delegare terzi a operare su di essi.

#### **ART. 18 (Libri sociali)**

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a. il libro degli associati tenuto a cura del CD;
  - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CD, tenuto a cura del CD stesso;
  - d. il registro di volontari tenuto a cura del CD.
2. Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, formulando richiesta al CD.

#### **ART. 19 (Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - a. quote associative;
  - b. contributi pubblici e privati;
  - c. donazioni e lasciti testamentari;
  - d. rendite patrimoniali;
  - e. attività di raccolta fondi;
  - f. rimborsi da convenzioni;
  - g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

#### **ART. 20 (I beni)**

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 22**  
**(Rendiconto Finanziario)**

1. Il rendiconto finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli art.13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
2. Il rendiconto finanziario è predisposto dal CD e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**ART. 23**  
**(Bilancio sociale)**

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D.Lgs.117/2017.

**ART. 24**  
**(Convenzioni)**

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dal CD che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita nei locali della sede sociale.

**ART. 25**  
**(Personale retribuito)**

1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs.117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**ART. 26**  
**(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per le attività svolte all'esterno della sede sociale contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2007.

**ART. 27**  
**(Assicurazione dell'Associazione)**



1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

## **ART. 28**

### **(Devoluzione del patrimonio)**

1. L'eventuale estinzione o scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs.117/2017.

## **ART. 29**

### **(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.